

**Statuto della fondazione denominata "Fondo Assistenza, Previdenza e
Premi per il Personale dell'Arma dei Carabinieri**

PARTE GENERALE

Art. 1

Il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri, con sede presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha per scopo:

- a) di praticare, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli dall'11 al 18, qualsiasi attività che possa considerarsi idonea al raggiungimento di fini assistenziali e previdenziali nei confronti degli ufficiali, sottufficiali e militari* dell'Arma dei Carabinieri, dei familiari del personale stesso deceduto in attività di servizio, nonché degli ufficiali delle altre Armi e Servizi o del personale civile in servizio presso Comandi, Enti ed Uffici dell'Arma.

Le provvidenze di cui al successivo art. 18 possono essere estese anche al personale dell'Arma in congedo e loro congiunti, compatibilmente con le disponibilità della fondazione, semprechè sia assicurato il prioritario soddisfacimento delle esigenze del personale indicato nel precedente comma;

- b) di ripartire ed erogare secondo le modalità ed entro i limiti previsti e stabiliti dalle leggi dello Stato, ai militari accertatori di contravvenzioni, i premi cui essi hanno diritto;
- c) di concedere premi al personale dell'Arma od in servizio presso Comandi, Enti od Uffici dell'Arma, che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza con tangibili vantaggi per la collettività ed abbia contribuito ad accrescere il prestigio ed il decoro dell'Arma; che abbia fornito lodevoli prestazioni; che abbia dimostrato zelo e particolare attaccamento al servizio, serbando condotta esem-

* *ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri (D. Lgs. 12.05.1998 n.198 e successive modificazioni).*

plare: che sia stato impiegato per lungo tempo in servizi gravosi, compiendo lodevolmente il proprio dovere;

- d) di acquistare o costruire case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate dalle disposizioni sull'edilizia economica e popolare da dare in locazione al personale dell'Arma in servizio, a condizioni agevolate rispetto alla situazione di mercato.

Art. 2

Il Fondo assistenza, previdenza e premi provvede ai suoi scopi:

- a) con le rendite del patrimonio iniziale costituito da titoli obbligazionari 5,5% dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), del valore nominale di L. 5.000.000. intestati al Fondo;
- b) con gli interessi maturati sui depositi effettuati presso istituti di credito;
- c) con i proventi destinati all'Arma dei Carabinieri, in applicazione dell'art. 139 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto presidenziale del 15 giugno 1959 n. 393*;
- d) con i proventi delle contravvenzioni accertate dal personale dell'Arma dei Carabinieri con le modalità e le limitazioni stabilite dagli ordinamenti vigenti;
- e) con le obbligazioni e sovvenzioni di enti, di istituti o di privati cittadini.

Per l'acquisto e la costruzione delle case di cui alla lettera d) del precedente art. 1, il Fondo può stipulare mutui con istituti di credito concedendo, se del caso, ipoteca sui beni da acquistare o costruire. Agli stessi fini può richiedere di beneficiare di eventuali agevolazioni e contributi previsti dalle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.

* ora art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285

Art. 3

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, assistenza previdenza e premi è così composto:

dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	PRESIDENTE
dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	MEMBRO
dal Capo del I Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	MEMBRO
dal Capo del V Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	MEMBRO
dal Capo del VI Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	MEMBRO
dal Capo Ufficio per l'Assistenza e il Benessere del Personale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	MEMBRO
dal rappresentante della categoria "Ufficiali" del Co.Ce.R. - Sezione CC	MEMBRO
dal rappresentante della categoria "Ispettori" del Co.Ce.R. - Sezione CC	MEMBRO
dal rappresentante della categoria "Sovrintendenti" del Co.Ce.R. - Sezione CC	MEMBRO
dal rappresentante della categoria "Appuntati e Carabinieri" del Co.Ce.R. - Sezione CC	MEMBRO

Le prestazioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

E' Segretario del Consiglio di amministrazione il Capo della segreteria del Fondo, di cui al successivo art. 10.

Art. 4

Le adunanze del Consiglio di amministrazione hanno luogo, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Per la validità delle deliberazioni debbono essere presenti almeno sei membri compreso il Presidente; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

I processi verbali delle adunanze devono essere raccolti in apposito registro rilegato e numerato, da custodire presso la segreteria del Fondo. Ogni verbale dovrà essere approvato all'inizio della seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- di deliberare, entro il 31 ottobre ed il 31 marzo, rispettivamente i bilanci preventivo e consultivo, da depositare successivamente all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Detti bilanci debbono essere corredati delle relazioni del Presidente del menzionato Consiglio e del Collegio dei Revisori;
- di ripartire le disponibilità dell'esercizio finanziario per le previdenze previste dall'art. 1 dello statuto;
- di promuovere eventuali modifiche allo statuto;
- di deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni e l'accettazione di oblazioni volontarie, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
- di deliberare in genere su tutti gli affari che interessano il Fondo, comprese le spese di amministrazione e gli investimenti di cui all'art. 9;
- di assumere e amministrare il personale eventualmente necessario per il funzionamento della Segreteria, ai sensi dell'art. 10.

Art. 6

Il Presidente del Consiglio di amministrazione sovrintende e dirige l'andamento del Fondo e ne ha la rappresentanza legale.

Provvede agli atti di gestione nonché a quelli conservativi dei diritti del Fondo, indice il concorso per l'assegnazione di borse di studio, dispone la liquidazione ed il pagamento, attraverso l'ufficio di Segreteria, delle somme da erogare a qualsiasi titolo, sottopone alla ratifica del Consiglio di amministrazione le determinazioni adottate.

Art. 7

La ripartizione delle somme destinate all'assistenza, alla previdenza, alle borse di studio ed ai premi è stabilita, di massima, tenendo presente la consistenza organica:

- degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa* dell'Arma dei Carabinieri;
- degli ufficiali e sottufficiali di altre Armi e Servizi nonché del personale civile in servizio presso Comandi, Enti ed Uffici dell'Arma.

Art. 8

E' istituito un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e tre supplenti, per il riscontro ordinario della gestione del Fondo.

I revisori partecipano, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di amministrazione ed esercitano il loro mandato curando l'esame ed il riscontro degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili, nonché del preventivo e del consuntivo, redigendo apposite relazioni.

I revisori sono nominati dal Ministro della Difesa, su proposta dell'Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che li sceglie tra gli uffi-

* *ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri (D. Lgs. 12.05.1998 n.198 e successive modificazioni).*

ciali dell'Arma del ruolo tecnico logistico - comparto amministrativo, specialità amministrazione - che prestino servizio in reparti ubicati a Roma.

Il Collegio è presieduto dall'ufficiale più elevato in grado.

Le prestazioni dei componenti il Collegio dei Revisori sono gratuite.

Art. 9

Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo assistenza, previdenza e premi, nonché la custodia dei titoli e dei valori costituenti il suo patrimonio possono essere espliciti da istituti bancari di primario interesse che operano sul territorio nazionale.

Per il servizio di cassa il Fondo dispone anche di un conto corrente postale.

I fondi risultanti in eccedenza alle immediate necessità dell'Ente possono essere impiegati nell'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, anche di paesi stranieri, comunque appartenenti alla Comunità Europea, di obbligazioni di enti sovranazionali, di obbligazioni *senior* di banche primarie, di gestioni patrimoniali obbligazionari emessi da banche e/o società aventi *rating* superiore a quello governativo, di polizze assicurative, di fondi comuni d'investimento di categoria obbligazionaria, ovvero in investimenti immobiliari; ai relativi atti di gestione, compresi eventuali disinvestimenti, provvede il legale rappresentante dell'Ente che si può avvalere del Segretario della Fondazione congiuntamente a un Consigliere. Gli atti di gestione verranno ratificati dal Consiglio di amministrazione in occasione delle adunanze per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 10

Per la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per il disimpegno del lavoro amministrativo e contabile, è istituita una Segreteria, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione. La Segreteria è di regola retta da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o del Servizio amministrazio-

ne* del Comando Generale, il quale è coadiuvato da personale idoneo, assegnato dal Comando medesimo.

In casi eccezionali, il Consiglio di amministrazione può provvedere all'assunzione di personale in relazione alle esigenze dell'Ente.

Non possono comunque essere assunti più di due impiegati.

Le spese per il funzionamento della Segreteria fanno carico al Fondo.

PARTE SPECIALE

Assistenza

- Sussidi al personale.
- Contributi a favore del personale in caso di infermità, lesioni, ferite.

Sussidi

Art. 11

La forma più semplice di assistenza è rappresentata dai sussidi, che possono essere concessi tutte le volte che sfortunate evenienze mettano il personale in condizioni di bisogno.

I sussidi vengono concessi in base a domanda motivata degli interessati o anche su proposta delle autorità gerarchiche.

Contributi

Art. 12

Il Fondo provvede all'erogazione di contributi al personale in servizio che abbia co-

* *ufficiali dell'Arma del ruolo tecnico logistico - comparto amministrativo (D. Lgs. 05.10.2000 n.298)*

munque contratto infermità o riportato lesioni e ferite.

Viene data preferenza alle infermità, lesioni e ferite contratte in servizio ed a causa di esso.

Per ottenere il contributo occorre che gli interessati presentino apposita domanda, corredata di idonei documenti.

Previdenza

- Concessione di borse di studio.
- Assicurazione contro gli infortuni.
- Attività ricreative e culturali.

Borse di studio

Art. 13

Nei limiti delle possibilità, il Fondo assegna annualmente borse di studio a favore di:

- a. ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri* in servizio (per gli ufficiali limitatamente a coloro che frequentano corsi universitari o conseguono la laurea);
- b. figli degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri*, in attività di servizio, iscritti nelle scuole medie inferiori e superiori, sempre che non godano delle previdenze dell'ONAOMAC;
- c. orfani degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri*, morti in servizio e per causa di servizio, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b..

* *ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri (D. Lgs. 12.05.1998 n.198 e successive modificazioni).*

I benefici di cui al precedente comma, lettere a. e b., sono estesi rispettivamente agli ufficiali delle altre Armi, Corpi o Servizi, comunque in servizio presso Comandi, Enti e Uffici dell'Arma ed ai loro figli.

Qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, possono essere assegnate borse di studio per frequenza di accademie militari o di corsi universitari anche ai:

- figli e orfani del personale dell'Arma di cui alle precedenti lettere b. e c.;
- figli degli ufficiali di altre Armi, Corpi e Servizi in servizio presso Comandi, Enti e Uffici dell'Arma..

L'ammontare ed il numero delle borse di studio per i vari ordini di scuole e le modalità di pagamento delle borse stesse sono stabiliti annualmente nel bando di concorso da indire non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Art. 14

I giovani che intendono prendere parte al concorso di cui all'articolo precedente devono presentare, nel luogo, nei modi e nei termini fissati dal bando, apposita domanda corredata dei documenti richiesti dal bando stesso.

Art. 15

In base ai titoli di studio o alle condizioni economiche dei concorrenti, il Consiglio di amministrazione compila una graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio.

Nell'assegnazione delle borse di studio è data la preferenza:

- ai sottufficiali* e carabinieri in servizio;
- agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei carabinieri* morti in servizio e

* ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri (D. Lgs. 12.05.1998 n.198 e successive modificazioni).

per causa di servizio, sempre che non godano delle provvidenze dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri. A parità di condizioni hanno la precedenza gli orfani dei dipendenti meno elevati in grado:

- ai figli del personale suddetto le cui famiglie versino in condizioni di eccezionale disagio;
- ai figli del personale stesso che dimostrino maggiore attitudine agli studi.

Assicurazione contro gli infortuni

Art. 16

Il Fondo può, con imputazione della spesa sul proprio bilancio, provvedere alla stipula di polizze assicurative a favore dei dipendenti dell'Arma, per la tutela legale e la responsabilità civile per fatti commessi in servizio e per causa di esso.

Art. 17

E' data, altresì, facoltà al Fondo di ricercare coperture assicurative individuali alle migliori condizioni ottenibili dal mercato, da proporsi ai militari in attività di servizio, nonché agli ufficiali di altre Armi e Servizi in servizio presso i Comandi, Enti ed Uffici dell'Arma, cui farà carico ogni relativo onere.

Attività ricreative e culturali

Art. 18

Il Fondo opera e concorre altresì nella:

- istituzione e gestione anche indiretta di soggiorni marini e montani, di stabilimenti balneari, di spacci, di sale convegno, di centri ricreativi e sociali, di foresterie e sale cinematografiche;
- organizzazione di viaggi e di ogni altra attività idonea a promuovere l'elevazione

culturale e sociale del personale e delle famiglie e ad incrementare il settore ricreativo.

Tali attività possono essere svolte anche dagli enti territoriali dell'Arma nei limiti degli stanziamenti disposti dal Fondo stesso. Gli enti predetti riferiscono alla Segreteria del Fondo sull'andamento della gestione loro affidata, presentando i relativi rendiconti secondo le modalità previste da appositi regolamenti.

Premi

- Al personale accertatore di contravvenzioni.
- Al personale meritevole.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dispone per la liquidazione ed il pagamento delle somme dovute agli accertatori delle violazioni delle leggi di carattere amministrativo che prevedono la partecipazione degli accertatori stessi alla ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie e le ammende, entro i limiti e con le modalità previste dalle norme in vigore.

Art. 20

La parte dei proventi contravvenzionali non destinata per legge all'assistenza o alla previdenza e non dovuta agli agenti accertatori, eventualmente integrata secondo le disponibilità di bilancio dell'Ente, sarà destinata al pagamento dei premi al personale di cui al successivo articolo, seguendo, nella ripartizione dei fondi disponibili fra i vari gruppi di personale, le modalità prescritte dall'art. 7 del presente statuto.

Art. 21

I premi di cui al precedente articolo sono riservati:

- al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza resi nell'intere-

resse della collettività e che abbia contribuito ad accrescere il prestigio ed il decoro per l'Arma,

- al personale che abbia dato lodevoli prestazioni, dimostratesi particolarmente utili per l'Arma e comunque non compensate straordinariamente;
- al personale che abbia dimostrato doti particolari nel disimpegno dei compiti ad esso affidati e speciale attaccamento al servizio, serbando condotta esemplare;
- al personale che, impiegato per lungo tempo in servizi gravosi, abbia compiuto lodevolmente il proprio dovere.

Roma, addì 16 febbraio 1964

VISTO
D'ORDINE DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
IL MINISTRO PER LA DIFESA
F.to Andreotti